



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 126 del 21 Febbraio 2018

## **1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 19 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                  |            |             |
|------------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi     | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo     | ROTUNDO    | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: i Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Gianfranco Marcello e Vincenzo Cardone.

### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di:**

**SIG. FAZZALARI GIUSEPPE ANDREA** all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sannicolese Calcio; la Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO (matricola 917996), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente sig. Fazzalari Giuseppe Andrea .

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5323/60/pfi17-18/CS/sds del 15/12/2017.**

### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 60 pfi 17-18, avente ad oggetto: *Comportamento della ASD Sannicolese Calcio che ha omesso di tesserare il tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016-2017 fino al 20 marzo 2017*”.

*Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 9 agosto 2017 al n. 60 pfi 17-18;*

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Copia lettera d'incarico del 9/8/2017(Prot. 1343/60/PFI17\_18/cs/mb/sds);
- Copia lettere del 3/1/2017 e 6/12/2016 di richiesta di adempimento dell'obbligo di tesseramento tecnico del responsabile prima squadra della ASD Sannicolese Calcio;
- Fogli di censimento della ASD Sannicolese Calcio;

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere da:

1-Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea, Presidente della società ASD Sannicolese Calcio, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Francesco Arcuri;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, della seguente società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata:

2.La soc. Sannicolese Calcio, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea, nonché alla società Sannicolese Calcio e dagli stessi regolarmente ricevuta;

Ritenuto, pertanto, che la partecipazione del tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016-2017 nelle fila della Società Sannicolese Calcio senza che lo stesso risultasse tesserato per la predetta società, ha comportato la violazione del disposto di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 1 del C.G.S., ascrivibili al Presidente Fazzolari Giuseppe Andrea nonché alla società Sannicolese Calcio per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., relativamente alla responsabilità diretta per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente;

Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott. Mario Libertino;

HA DEFERITO

a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE:

1)Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea, Presidente della soc. Sannicolese Calcio, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Francesco Arcuri;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, della seguente società alle quali appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata:

2)La soc. Sannicolese Calcio, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 febbraio 2018 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Gianfranco Marcello e Vincenzo Cardone.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

I rappresentanti della Procura Federale hanno ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed hanno formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il signor Fazzolari Giuseppe Andrea, Presidente della soc. Sannicolese Calcio, all'epoca dei fatti, mesi tre di inibizione;

-per la Società Sannicolese Calcio € 600,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste dei Sostituti Procuratori Federali;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga :

-al sig. FAZZALARI GIUSEPPE ANDREA, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sannicolese Calcio, l'inibizione per mesi TRE (3);

-alla Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO (matricola 917996) € 600,00(seicento/00) di ammenda.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di:**

**SIG. GERACE SANTINO ANTONIO** all'epoca dei fatti **Presidente della società Polisportiva D.Cutro; la Società POLISPORTIVA D.CUTRO (matricola 934480), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente Sig. Gerace Santino Antonio.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5325/59/pfi17-18/CS/sds del 15/12/2017**

**IL DEFERIMENTO**

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 59 pfi 17-18, avente ad oggetto: *“Condotta della Società Polisportiva D. CUTRO che non ottemperava al tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016-2017”*;

*Isritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 9 agosto 2017 al n. 59 pfi 17-18;*

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Copia lettera di incarico del 9/8/2017 (Prot. 1335/59/PFI17\_18/cs/mb/sds);
- Copia lettere del 26/1/2017 e 6/12/2016 di richiesta di adempimento dell'obbligo di tesseramento tecnico del responsabile prima squadra della Polisportiva D. Cutro;
- Fogli di censimento della Polisportiva D. Cutro;

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere da:

-Sig. Gerace Santino Antonio, Presidente della società Polisportiva D.Cutro, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Cosimo Milone, nonché per averne consentito l'utilizzo per la stagione sportiva 2016/2017 valevole per il campionato Allievi Regionali;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, della seguente società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata:

-La soc. Polisportiva D.Cutro, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Gerace Santino Antonio;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Presidente, Sig. Gerace Santino Antonio, nonché alla società Polisportiva D.Cutro e dagli stessi regolarmente ricevuta;

Ritenuto, pertanto, che la partecipazione del tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016-2017 nelle fila della Società Polisportiva D.Cutro senza che lo stesso risultasse tesserato per la predetta società, ha comportato la violazione del disposto di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 1, del C.G.S., ascrivibili al Presidente Gerace Santino Antonio nonché alla società Polisportiva D.Cutro per la violazione dell'art. 4, commi 1 del C.G.S., relativamente alla responsabilità diretta per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente;

Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott. Mario Libertino;

**HA DEFERITO**

a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE:

1)il Sig. Gerace Santino Antonio, Presidente della soc. Polisportiva D.Cutro, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Cosimo Milone, nonché per averne consentito l'utilizzo per la stagione sportiva 2016/2017 valevole per il campionato Allievi Regionali;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, CGS, della seguente società alle quali appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata:

2)la soc. Polisportiva D.Cutro, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Gerace Santino Antonio.

**IL DIBATTIMENTO**

Nella riunione del 19 febbraio 2018 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:

i Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Gianfranco Marcello e Vincenzo Cardone;

-il sig.Gerace Santino Antonio, anche in qualità di Presidente della Società Polisportiva D.Cutro avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario.

Prima dell'inizio del dibattimento il sig. Gerace Santino Antonio, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S.:

- per Gerace Santino Antonio mesi tre di inibizione da ridursi a mesi due;
- per la società Polisportiva D. Cutro l'ammenda di € 600,00, da ridursi ad euro 400,00.

Su tale istanza hanno espresso il proprio consenso i Sostituti Procuratori Federali.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:

- al sig. GERACE Santino Antonio l'inibizione per mesi DUE (2);
- alla società POLISPORTIVA D. CUTRO l'ammenda di € 400,00, (quattrocento/00) che, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico:**

**della Società F.C.D. ROMBIOLESE (matricola 934830), per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'ex art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere, dall'allenatore tesserato Sig. Ronaldo Megna, all'epoca dei fatti.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5557/519/pfi17-18/CS/sds del 21/12/2017**

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 519 pfi 17-18 avente ad oggetto *"Frase lesive della reputazione della classe arbitrale rilasciate dall'allenatore Megna Rolando tesserato con la società FCD Romboliese, nel corso di una intervista rilasciata ad una trasmissione radiofonica"*;

Vista la Comunicazione di Conclusioni Indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati;

Preso atto che successivamente: **i)** il Sig. Rolando MEGNA ha definito anticipatamente la propria posizione mediante il raggiungimento di un accordo ex art. 32 sexies CGS con l'ufficio di Procura; **ii)** la società F.C.D. ROMBIOLESE non ha, invece, né, fatto pervenire una propria memoria difensiva, né, avanzato richiesta di essere audita;

Ritenuto che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine fra i quali appare assumere particolare valenza dimostrativa:

- la copia con relativi allegati della nota, datata 20.11.2017, a firma del Presidente del Comitato Regionale Calabria;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che: in sede di commento di quanto occorso in occasione di una gara disputata dalla F.C.D. ROMBIOLESE nell'ambito della propria partecipazione al Campionato di Promozione (CR Calabria) stagione sportiva 2017/18, l'allenatore di tale società ebbe a rilasciare, nel corso di una intervista radiofonica, frasi gravemente lesive della reputazione della classe arbitrale;

**Ritenuto** che i fatti sopra riportati evidenzino i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti in appresso indicati (si riporta di seguito per completezza espositiva anche la condotta ascrivibile al Sig. Rolando MEGNA che, come ricordato, ha, tuttavia, anticipatamente definito la propria posizione con accordo ex art. 32 sexies CGS):

- Sig. Rolando MEGNA, all'epoca dei fatti Allenatore Dilettante tesserato per la società F.C.D. ROMBIOLESE per aver in violazione degli artt. 1 bis co. 1 e 5 del C.G.S., a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione di una gara disputata dalla F.C.D. ROMBIOLESE nell'ambito della propria partecipazione al Campionato Promozione (CR

Calabria) stagione sportiva 2017/18, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione dell'Arbitro che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, proferendo nel corso di una intervista radiofonica le seguenti frasi ed espressioni :*"Il risultato è bugiardo (...) perché oggi abbiamo avuto una terna arbitrale a dir poco indecorosa per non usare altri termini(...) È indecoroso(...) per arbitrare in quel modo vuol dire che c'è del marcio(...) Loro hanno segnato con un rigore che era inventato(...) cose assurde (...) L'arbitro ne ha combinate di tutti i colori(...) Hanno mandato un arbitro con tutto il rispetto che non all'altezza della partita (...) anche perché l'arbitro non può venire e indisporre una squadra. Se poi arriva un arbitro e del tuo lavoro se ne infischia altissimamente questo mi da fastidio (...) Lui si è inventato una punizione in una parte del campo dove non c'era nessuno (...) nel secondo tempo ne ha combinate di tutti i colori (...) hanno fatto di tutto (...) Però che ci venga tolto qualcosa perché qualcuno deve arrivare prima o dopo perché il palazzo o i giochi sono destinati ad altre squadre non mi sta bene questo dico (...) Se devo dare contro perché qualcuno ci mette del suo non mi sta bene (...) andava mandato un arbitro di categoria (...) Il cugino che oggi fa il grande arbitro mi ha fatto perdere un campionato (...) è un cognome scomodo. Molti hanno l'arroganza e la presunzione di sentirsi arbitri (...) Gli arbitri non si fanno aiutare perché sono arroganti e presuntuosi (...)";*

Ritenuto che nel caso in esame risulti certamente integrata la fattispecie disciplinare di cui al richiamato art. 5 del C.G.S. appalesandosi, all'evidenza, le anzidette espressioni utilizzate dal soprannominato soggetto come, non soltanto, obiettivamente offensive poiché tali da ledere direttamente il prestigio, l'onore e la reputazione, tanto, dell'Arbitro cui ebbe ad essere affidata la direzione della gara disputata dalla F.C.D. ROMBOLIESE e valevole per il Campionato di Promozione (CR Calabria) stagione sportiva in corso, quanto, dell'intera classe arbitrale, revocandone in dubbio le capacità professionali, l'imparzialità e la buona fede ma, vieppiù, come travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione. Il diritto di critica e la libertà di opinione, infatti, non possono dirsi diritti assoluti trovando un limite certo e invalicabile nella continenza verbale e nel doveroso rispetto della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall'altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche dovranno essere manifestati sempre attraverso modalità espressive pacate e, comunque, non offensive. La critica, in altre parole, non può mai sconfinare nell'offesa, nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l'onorabilità altrui;

Ritenuto, parimenti, che la descritta condotta ascrivibile al soggetto sopraindicato sia stata, altresì, contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui al richiamato art.1 bis co.1 del C.G.S. apparendo evidente come costui con le espressioni in argomento abbia voluto, oltre che, gettare discredito sull'operato dell'Arbitro che ebbe a dirigere il ridetto incontro valido per il Campionato di Promozione (CR Calabria) stagione sportiva 2017/18 e di riflesso, come ricordato, sull'intera classe arbitrale, anche, dolosamente, indurre negli ascoltatori e fruitori della rilasciata intervista radiofonica il falso convincimento che l'Arbitro in questione abbia tenuto una condotta di gara non imparziale e/o, in ogni caso, volta scientemente a sfavorire la compagine della F.C.D. ROMBOLIESE con evidente grave nocumento per l'immagine e la credibilità, non solo, dell'A.I.A., ma anche, della F.I.G.C. che dell'intero movimento calcistico nazionale e dei suoi valori di lealtà, probità e correttezza è custode e garante;

Ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento debbano essere considerate "pubbliche" per essere state le stesse provalate attraverso un mezzo (intervista rilasciata ad una emittente radiofonica) idoneo di per sé a rendere le stesse potenzialmente conoscibili da più persone;

Ritenuto che dal descritto comportamento ascrivibile al Sig. Rolando MEGNA nella propria ricordata qualità, all'epoca dei fatti, di tesserato quale Allenatore della F.C.D. ROMBOLIESE consegua, ex artt. 4 co.2 e 5 co.2 del C.G.S., la responsabilità oggettiva di quest'ultima società;

per i motivi sopra esposti;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

HA DEFERITO

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale la società F.C.D. ROMBOLIESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4 co. 2 e 5 co. 2 del C.G.S., della condotta quale sopra descritta ascrivibile al proprio allenatore tesserato Ronaldo Megna.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 febbraio 2018 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:

-i Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Gianfranco Marcello e Vincenzo Cardone;

-il sig. Ferraro Nicola, in qualità di Presidente della Società FCD Rombiolese avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario.

Prima dell'inizio del dibattimento il sig. Ferraro Nicola in qualità, ha proposto, per la società F.C.D. Rombiolese, istanza di applicazione della sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S., così determinata: ammenda di € 300,00, da ridursi ad euro 200,00.

Su tale istanza hanno espresso il proprio consenso i Sostituti Procuratori Federali.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;  
visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;  
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;  
rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:  
alla società F.C.D. ROMBIOLESE l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) che, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi